


**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, FORESTE E FAUNA**

Via Vannetti n. 41 – 38122 Trento

T +39 0461 497661

pec dip.protezione\_civile@pec.provincia.tn.it

@ dip.protezionecivile@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it


 A tutti i  
Comuni del Trentino

e, p. c. Spettabili

Presidente della Provincia

 Commissariato del Governo  
per la Provincia di Trento

Questura di Trento

 Comando provinciale dei  
Carabinieri di Trento

 Comando provinciale della  
Guardia di finanza di Trento

 Consiglio delle Autonomie locali  
della Provincia di Trento

 A tutti i  
Dipartimenti della Provincia

Ufficio stampa della Provincia

LORO SEDI

**D327/2021/21-2020-4**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021 prot. n. A001/2021/160887/1 in tema di Covid-19 – Chiarimenti.

In seguito alle segnalazioni pervenute da alcune amministrazioni comunali in merito al contenuto dell'ordinanza in oggetto, si chiarisce quanto segue:

### CHIARIMENTO 1)

E' stato chiesto in merito alle misure di cui al paragrafo dell'ordinanza rubricato "*Applicazione per analogia delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 in Zona rossa*" (misure attualmente applicate al territorio del Comune di Giovo, giusta nota del Presidente della Provincia di data 4 marzo 2021 prot. n. A001/155506/21-2020-4), come debba declinarsi il concetto "*in prossimità delle propria abitazione*" di cui alla seguente misura di contenimento del contagio: "*è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.*".

Il concetto di cui sopra è stato declinato in concreto al punto 24) del dispositivo dell'ordinanza di cui si discute, ove si prevede che "*nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. zona "rossa"), laddove si consente l'attività motoria solo in prossimità della propria abitazione si dispone che la stessa sia possibile entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima*".

Per analogia, si ritiene che la specificazione di cui al predetto punto 24) si applichi anche in quei territori comunali ove trovano vigenza le misure di cui al paragrafo dell'ordinanza rubricato "*Applicazione per analogia delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 in Zona rossa*" (misure dai punti 15. a 21. della citata ordinanza), attualmente applicate al territorio del Comune di Giovo come sopra ricordato.

### CHIARIMENTO 2)

E' stato chiesto in merito alle misure di cui al paragrafo dell'ordinanza rubricato "*Applicazione per analogia delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 in Zona rossa*" (misure attualmente applicate al territorio del Comune di Giovo, giusta nota del Presidente della Provincia di data 4 marzo 2021 prot. n. A001/155506/21-2020-4), se, nei territori comunali in cui trovano vigenza le predette misure, sia consentito l'accesso alle "aree a gioco attrezzate" all'interno dei parchi pubblici, eventualmente munite di dispenser per l'igienizzazione delle mani.

Sul punto si rinvia a quanto attualmente previsto da una faq Covid-19 dedicata per la "zona rossa" e pubblicata sul sito istituzionale del Governo: "*L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione. È consentito, altresì, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia* (ndr, di cui all'Allegato 8 del Dpcm 2 marzo 2021). *Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione.*".

### CHIARIMENTO 3)

E' stata chiesta la ragione per cui l'elenco dei comuni di cui al **punto 56)** dell'ordinanza ("*Misure relative agli spostamenti in zona arancione per i comuni tra i 5000 e i 6000 abitanti*") non ricomprenda anche i comuni di Dro e dell'Altopiano della Vigolana, in considerazione della circostanza che, in base all'ultimo Annuario Statistico dell'ISPAT che fotografa la popolazione residente all'01.01.2020, in detti comuni la popolazione residente rientra nella fascia tra i 5000 e i 6000 abitanti.

Si chiarisce che tale mancato inserimento è stato dettato da un mero errore materiale, in quanto, in sede di predisposizione dell'ordinanza, ai fini del calcolo della popolazione residente si è tenuto conto di un Annuario Statistico dell'ISPAT non aggiornato all'ultimo censimento.

Pertanto, si ritiene che la misura di cui al **punto 56)** dell'ordinanza ("*Misure relative agli spostamenti in zona arancione per i comuni tra i 5000 e i 6000 abitanti*") trovi applicazione anche per gli abitanti dei comuni di Dro e dell'Altopiano della Vigolana, che si aggiungono a quelli di Vallelaghi, Mezzocorona, Primiero San Martino di Castrozza, Ledro e Baselga di Pinè.

Si ricorda che il **punto 56)** dell'ordinanza prevede quanto segue: *“qualora la Provincia di Trento sia classificata quale “zona arancione” ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, anche per i comuni trentini aventi tra i 5000 e 6000 abitanti (...) si applica la disposizione di cui all’art. 35, comma 4, del citato Dpcm, ossia sono comunque consentiti gli spostamenti da detti comuni per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso il capoluogo di provincia”*.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE

- ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)